



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE, RECANTE

"DEROGA ALLE FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI AL DI FUORI DEL PERIODO VENDEMMIALE PER I VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE ED A INDICAZIONE GEOGRAFICA E PER PARTICOLARI VINI, COMPRESI I PASSITI ED I VINI SENZA INDICAZIONE GEOGRAFICA. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2023/2024

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238

Punto 14) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa con le richieste di seguito riportate:

Comma aggiuntivo

1.4

Dopo il comma 3, dell'articolo 1, AGGIUNGERE il seguente: "Per i vini generici non DO e IG, prodotti dalla fermentazione differita dei mosti ne

lle Province di Foggia e BAT, atti alla produzione di vini da tavola dalla caratteristica di "freschi" e "fruttati", le fermentazioni sono consentite entro il 31 luglio 2024".

MOTIVAZIONE

Nell'ambito dei decreti attuativi del Testo Unico sul Vino Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, sono previste le rifermentazioni o fermentazioni fuori periodo, da disciplinare successivamente con specifici decreti.

L'Art. 10 comma 4 della legge citata relativo alla "determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni" così recita "sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché' quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché' individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate".

Detta pratica enologica, già consentita in altri Paesi Europei, assicurerebbe maggiore competitività e nuove quote di mercato alla nostra industria vinicola, consentendo altresì di assicurare al mercato del vino il consumo di vini freschi e fruttati che solo le fermentazioni alla bisogna possono garantire.

Si tratta, inoltre, di una misura particolarmente attesa dagli operatori vinicoli industriali della nostra regione. Disciplinare, autorizzando questa pratica enologica di fermentazione differita dei mosti, una pratica moderna, economica e innovativa per il nostro Paese, permetterebbe di dare una possibilità commerciale e nuove fette di mercato. Si tenga conto che consentirebbe indirettamente nel contribuire alla diminuzione della giacenza di vino prodotto.

Riepilogando, si ribadisce che le mancate fermentazioni differite fanno perdere competitività e quote di mercato a tutta la filiera, in quanto:

- Non permettendo la produzione di vini freschi e fruttati, caratteristiche che solo le fermentazioni alla bisogna possono assicurare;
- Costringono gli operatori alla distruzione di importanti quantità di prodotto in caso di fermentazioni spontanee, fermentazioni queste non disciplinate dal Testo Unico e ritenute necessarie anche dagli stessi Organi di Controllo;
- Le fermentazioni differite contribuirebbero a una gestione commerciale trasparente e indirettamente a una minore giacenza di prodotto.

Roma, 6 dicembre 2023

